

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “CFT S.p.A.”.

Articolo 2

Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Parma.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- a. la costruzione di macchine e macchinari ed in particolare:
 - impianti per l'industria alimentare e per la trasformazione di prodotti alimentari;
 - impianti per la lavorazione del pomodoro e derivati;
 - impianti per la lavorazione del latte e di tutti i prodotti caseari;
 - impianti per il riempimento asettico dei prodotti alimentari;
 - macchine singole e linee complete per il confezionamento di prodotti viscosi e liquidi pompabili, con e senza pezzi, in contenitori rigidi di plastica, vetro e banda stagnata;
 - b. la manutenzione e modifiche degli impianti di cui sopra;
 - c. l'attività di costruzioni meccaniche in genere;
 - d. la commercializzazione di macchinari e impianti, anche di terzi, e relativi i montaggi.

La Società ha inoltre per oggetto, non nei confronti del pubblico, l'attività di:

- a. assunzione di partecipazioni;
 - b. concessione di finanziamenti alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
 - c. intermediazione in cambi;
 - d. servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;
 - e. acquisto e cessione di crediti, pro soluto e pro solvendo;
 - f. coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
 - g. qualsiasi investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero; l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria e/o l'affitto di immobili in genere, nonché la loro gestione ed amministrazione.
- 3.2 La Società può inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione o attività che sarà ritenuta necessaria o utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 98.300.000 ed è diviso in **(i)** n. 16.026.357 azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”); **(ii)** n. 3.000.000 azioni a voto plurimo (le “**Azioni a Voto Plurimo**”) e **(iii)** in n. 133.334 azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”), tutte senza indicazione del valore nominale. L’Assemblea straordinaria in data 10 maggio 2019 ha deliberato una riduzione del capitale sociale per l’importo di Euro 88.300.000 e, pertanto, da Euro 98.300.000 a Euro 10.000.000, fermo restando il numero delle azioni in circolazione prive dell’indicazione del valore nominale; tale delibera può essere eseguita solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione del Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione faccia opposizione, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’articolo 2445, comma 4, del Codice Civile.
- 5.2 L’Assemblea straordinaria del 7 giugno 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant ivi deliberati (i “**Warrant**”) per ulteriori massimi nominali Euro 146.829 (centoquarantaseimilaottocentoventinove) mediante emissione di ulteriori massime n. 1.468.290 (unmilionequattrocentosessantottomiladuecentonovanta) azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia della fusione per incorporazione approvata dall’assemblea straordinaria del 19 aprile 2018 (l’“**Operazione Rilevante**”). Si precisa che l’Operazione Rilevante ha avuto efficacia in data 30 luglio 2018.
- 5.3 L’Assemblea può assegnare, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, azioni a titolo gratuito ai dipendenti. L’Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019 ha deliberato l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 2357 del Codice Civile, all’acquisto di azioni ordinarie della Società, nel limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, con la possibilità di utilizzare tali azioni proprie a servizio del Piano di Incentivazione approvato nell’ambito dell’Operazione Rilevante. L’Assemblea straordinaria del 19 aprile 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di emettere un numero massimo di azioni ordinarie della Società pari al 5% (cinque per cento) delle azioni alla data di efficacia della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A. (con la precisazione che tale percentuale verrà calcolata considerando quale numero totale delle azioni della Società la somma: (a) del numero delle Azioni Ordinarie e del numero delle Azioni a Voto Plurimo della Società che comporranno il capitale sociale della Società, e (b) del numero di Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione di tutte le Azioni Speciali della Società e nell’ipotesi che tutti i Warrant vengano convertiti in Azioni Ordinarie al massimo Rapporto di Esercizio (ossia 0,2879), come definito nel regolamento dei Warrant), senza variazione del capitale sociale, da assegnare, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, a titolo gratuito ai dipendenti della Società che siano beneficiari del Piano di Incentivazione approvato nell’ambito dell’Operazione Rilevante (le azioni assegnate ad amministratori e dipendenti della Società nell’ambito del Piano di Incentivazione di cui ai punti (1) e (2) e i relativi beneficiari, rispettivamente, le “**Azioni Premianti**” e i “**Beneficiari**”). Le Azioni Premianti saranno attribuite ai Beneficiari in conformità a quanto previsto ai sensi del regolamento del Piano di Incentivazione approvato dalla Società e, in particolare, entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2022, immediatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: **(i)** l’avveramento della Condizione di Accelerazione (come definita nel regolamento dei Warrant); e **(ii)** che la Società abbia realizzato **(a)** un EBITDA Consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) non inferiore a Euro 30 milioni per un esercizio, oppure **(b)** un EBITDA Consoli-dato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) superiore a Euro 28 milioni per due esercizi anche

non consecutivi, subordinatamente all'ulteriore condizione che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA Consolidato della Società successivamente all'Operazione Rilevante – come infra definiti – non risulti superiore a 3.0x con riferimento all'esercizio nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

- 5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono negoziate a partire dal 19 luglio 2017 sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"AIM Italia") e sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. In nessun caso le Azioni Ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni a Voto Plurimo sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) non sono trasferibili fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fatta eccezione per (i) i trasferimenti tra titolari di Azioni a Voto Plurimo, (ii) i trasferimenti dal singolo titolare di Azioni a Voto Plurimo a una persona fisica che detiene direttamente il controllo di diritto di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, e (iii) successivamente al trasferimento di cui al punto (ii), (a) *mortis causa* a favore di un Soggetto Correlato al *de cuius*, o (b) per atto tra vivi, ai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (i trasferimenti di cui ai punti (i), (ii) e (iii), i "Trasferimenti Consentiti");
 - (b) sono liberamente trasferibili successivamente al decorso del 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fermo restando che (i) in caso di trasferimento di Azioni a Voto Plurimo a soggetti diversi dai titolari di Azioni a Voto Plurimo o dai Soggetti Correlati ai titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo trasferite si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ciascuna Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, né da parte dell'assemblea della Società); e (ii) in caso di Trasferimento Consentito, sia nel periodo di cui alla precedente lettera (a) sia nel periodo di cui alla presente lettera (b), nonché nei casi di trasferimenti a favore di titolari di Azioni a Voto Plurimo e/o Soggetti Correlati agli stessi, le Azioni a Voto Plurimo trasferite, anche indirettamente, continueranno ad essere tali anche ad esito del trasferimento;
 - (c) attribuiscono un diritto di voto pari a 3 (tre) voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare in sede sia ordinaria sia straordinaria;
 - (d) attribuiscono diritti economico-patrimoniali eguali a quelli spettanti ai titolari delle Azioni Ordinarie (incluso, per chiarezza, il diritto alla distribuzione di riserve disponibili), fatta

eccezione per il diritto agli utili di esercizio, che sarà attribuito ai titolari delle Azioni a Voto Plurimo a partire dall'esercizio nel corso del quale:

- (i) si sia verificato l'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (1) si sia verificata la Condizione di Accelerazione (come definita nel regolamento dei Warrant) e (2) la Società abbia realizzato (A) un EBITDA Consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) non inferiore a Euro 30 milioni per un esercizio, oppure (B) un EBITDA Consolidato superiore a Euro 28 milioni per due esercizi anche non consecutivi, subordinatamente all'ulteriore condizione che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA Consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) della Società successivamente all'Operazione Rilevante – come *infra* definiti – non risulti superiore a 3.0x con riferimento all'esercizio nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai punti (1) e (2) che precedono; si precisa che, in relazione al calcolo dell'EBITDA Consolidato per le finalità di cui al presente Paragrafo 6.4(d), non si terrà conto dei costi non ricorrenti relativi alle operazioni straordinarie da realizzarsi sino alla concorrenza di un ammontare pari al 2% (due per cento) dell'*enterprise value* della società / azienda oggetto di tali operazioni;
oppure
- (ii) sia decorso il 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (e) fermo quanto precede, le Azioni a Voto Plurimo potranno essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranches*, in Azioni Ordinarie - in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo - a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in copia, al Presidente del Collegio Sindacale. Resta inteso che le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni a Voto Plurimo saranno trasferibili solo successivamente al decorso del 36° mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

6.5 Resta inteso che, ai fini del presente Statuto:

- (1) il termine “**Soggetto Correlato**” ha il seguente significato:
 - (a) ove il soggetto di riferimento sia una persona giuridica, indica un soggetto o una società che, direttamente o indirettamente e a seconda del caso, (i) controlla interamente il soggetto di riferimento, o (ii) è interamente controllata dal soggetto di riferimento, o (iii) è interamente controllata dal medesimo soggetto che controlla interamente il soggetto di riferimento;
 - (b) ove il soggetto di riferimento sia una persona fisica, indica i figli di tale soggetto;

- (2) il termine “**EBITDA Consolidato**” ha il seguente significato:

la somma algebrica delle voci di conto economico, con riferimento al bilancio consolidato, qui di sotto elencate:

- (a) + Risultato prima delle imposte;
- (b) +/- Proventi e Oneri finanziari (voce “C” del conto economico);
- (c) +/- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (voce “D” del conto economico);
- (d) +/- ammortamenti / svalutazioni / rivalutazioni / accantonamenti (voci “B10” e “B12” del conto economico).

Si precisa che, in relazione al calcolo dell'EBITDA Consolidato, non si terrà conto dei costi non ricorrenti relativi alle operazioni straordinarie da realizzarsi sino alla concorrenza di un ammontare pari al 2% (due per cento) dell'*enterprise value* della società / azienda oggetto di tali operazioni;

e

(3) il termine "**Posizione Finanziaria Netta**" ha il seguente significato:

la somma algebrica delle voci di stato patrimoniale, con riferimento al bilancio consolidato, qui di sotto elencate:

- (a) - disponibilità liquide (Voce C IV dello stato patrimoniale attivo);
- (b) + qualsiasi debito verso banche o istituto di credito (Voce D4 dello stato patrimoniale passivo);
- (c) + qualsiasi debito verso altri finanziatori (Voce D5 dello stato patrimoniale).

6.6 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura di n. 66.666 (sessantaseimilaseicentosessantasei) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii)(A) nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero
 - (B) nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

fermo restando che, qualora gli eventi *sub* lettere (A) e/o (B) che precedono si verifichino dopo la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana.

Decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.7 Con riferimento alle Azioni a Voto Plurimo e/o alle Azioni Speciali (congiuntamente ai soli fini della presente definizione, le "**Azioni di Categoria**") resta inteso che:

- (a) la conversione automatica delle Azioni di Categoria in Azioni Ordinarie, di cui ai precedenti paragrafi 6.4(b) e 6.6.(c), avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni di Categoria. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni di Categoria in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni di Categoria ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione della clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali e/o di tutte le Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;
- (b) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;
- (c) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo: (i) il rapporto tra emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al rapporto tra Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo alla data della relativa delibera; e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, a seconda del caso; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;
- (d) nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni di Categoria avranno diritto di

ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni di Categoria.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro o anche conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Recesso e Opzione di Vendita

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.
- 8.3 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla

nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.
- 9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

- 10.1 A partire dalla data di ammissione a quotazione sul Mercato AIM delle Azioni Ordinarie della Società, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento AIM Italia**”) – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali. All'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali sono attribuite, oltre alle competenze previste per legge, anche quelle inerenti alla presentazione all'Assemblea ordinaria della proposta di nomina dei componenti degli organi sociali.

Articolo 12

Intervento e voto

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
- 12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Presidente

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 14

Deliberazioni

- 14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 14.3 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 14, (ii) dei paragrafi 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 15.1 e 15.3 del presente Statuto nonché (iii) delle caratteristiche dei Warrant previste dal

relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Numero, durata degli amministratori

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) o 11 (undici) consiglieri, di cui, a partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 3 (tre) amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (i "**Requisiti di Indipendenza**").
- 15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.3 A partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, (i) gli Amministratori verranno nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati - in numero non superiore a 11 (undici) ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente - saranno elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo; e (ii) troveranno applicazione le previsioni indicate al presente paragrafo 15.3.

Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza. I candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza in ciascuna lista dovranno essere in numero almeno pari a 2 (due). Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di Azioni Ordinarie o di Azioni a Voto Plurimo che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società (o della diversa percentuale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato).

Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche (ivi incluso, eventualmente, il possesso dei Requisiti di Indipendenza). Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei Requisiti di

Indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("**Lista di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 2 (due); resta peraltro inteso che, a partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 2 (due) tra gli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza dovranno essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- (b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("**Lista di Minoranza**"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta inteso che, a partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 1 (uno) tra gli Amministratori tratti dalla Lista di Minoranza dovrà essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non risultassero tra i membri da nominare all'interno della Lista di Maggioranza e/o della Lista di Minoranza un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza tale da soddisfare i requisiti previsti per la relativa lista ai sensi del presente paragrafo 15.3, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali Requisiti di Indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo, a seconda dei casi, nella Lista di Maggioranza o nella Lista di Minoranza e sarà sostituito dal candidato successivo avente i Requisiti di Indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza da eleggere per ciascuna lista.

In caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti. Qualora gli Amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

- 15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza

del numero necessario di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Articolo 16

Presidente

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 17

Deliberazioni

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o dal comitato esecutivo o da un amministratore con deleghe ai sensi del successivo articolo 20, con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.
- 17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(d)** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18

Presidenza delle riunioni consiliari

- 18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 19

Poteri di gestione

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: **(a)** la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; **(b)** l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; **(c)** l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; **(d)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; **(e)** l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; **(f)** il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20

Organi delegati

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

- 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 21.1 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Compenso

- 22.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23

Collegio Sindacale

- 23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 23.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: **(a)** il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; **(b)** tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

- 24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25

Esercizi sociali e redazione del bilancio

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e delle altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

Dividendi

- 26.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Liquidazione

- 27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
- 27.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 28

Disposizioni generali

- 28.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.